



# COMUNE di MONTERODUNI

(Provincia di ISERNIA)

Cod. Fisc. 80001790940

Part. IVA 00201720943

telefono 0865/491586

Piazza Municipio

telefax 0865/491391

**Prot. n. 2453**

**Monteroduni, lì 8-5-2015**

## DECRETO SINDACALE n. 4/2015

Oggetto: Processo e piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 commi 611 e 612 legge 190/2014) - provvedimenti.

### IL SINDACO

**RICHIAMATI** i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7.8.1990 n. 241 e smi;

**PREMESSO** che dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

**VISTO** il comma 611 della legge 190/2014 il quale dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

**PRESO ATTO CHE** lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- eliminazione delle società e le partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

**CONSIDERATO** che il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

### RILEVATO

- che il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- che la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

- che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti e che tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata obbligatoriamente agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);

EVIDENZIATO pertanto che, come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo pur essendo il consiglio l’organo competente in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali” come si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva;

PRESO ATTO della specifica relazione tecnica resa in data odierna prot. n. 2452 dal Responsabile di Settore;

RILEVATA ad oggi in capo al comune di Monteroduni la partecipazione alle seguenti società, soggette al piano di razionalizzazione di cui alla normativa:

Società partecipata	Quota di partecipazione	Valore nominale delle quote possedute	Importo totale delle quote possedute	Pareggio di bilancio anno 2013	Numero amministratori	Numero dipendenti
Agenzia Sfide s.c.a.r.l.	1,61% del capitale sociale	€. 1.272,00	€. 1.272,00	Utile € 1.180,27	5	14 cocopro
Molise Sviluppo S.C.p.A.	0,073% del capitale sociale	€. 294,00	294,00	Utile €. 31.448,00	7	1

DATO ATTO che la partecipazione al Consorzio Copris di cui alla Delibera C.C. 11 del 28.4.2011, Consorzio costituito per lo stoccaggio, la selezione, la trasformazione e la manipolazione dei rifiuti prodotti nella provincia di Isernia, nonché all'Unione dei Comuni Montani Volturno Matesina, trattandosi di forme associative, non rientrano nell’oggetto del Piano;

RILEVATO che la partecipazione alla società Agenzia Sfide s.c.a.r.l. risulta rispettare i criteri dell’art. 3 comma 27 della legge 244/2007 e i criteri sopracitati previsti dai commi 611 e seguenti della legge 190/2014 , per le seguenti motivazioni:

- ha finalità di interesse pubblico indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente tra cui la progettazione, gestione, diffusione e promozione di iniziative di sviluppo anche attraverso lo strumento della concertazione, coinvolgendo prevalentemente soggetti operanti a livello locale, sia pubblici che privati, e compiendo ogni altra attività finalizzata allo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale, con una particolare attenzione alla valorizzazione e promozione delle risorse locali (umane, culturali ed ambientali) e delle vocazioni, peculiarità e potenzialità del territorio di riferimento, di utilità sia per l’ente sia indirettamente per la cittadinanza;
- la società è composta da un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- il Comune non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- la società ha conseguito utili di esercizio nell’ultimo triennio.

RILEVATO che la partecipazione alla società Molise Sviluppo risulta rispettare i criteri dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 e i criteri sopracitati previsti dai commi 611 e seguenti della legge 190/2014 , per le seguenti motivazioni:

- a) ha finalità di interesse pubblico indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente tra cui la promozione di attività dirette allo sviluppo produttivo ed occupazionale dell'area Molise Interno anche nel quadro delle risorse rinvenienti dai fondi nazionali di cui alla legge n. 662/1996 e di sue successive modificazioni ed integrazioni e di altre leggi regionali, nazionali e comunitarie, di utilità sia per l'ente sia indirettamente per la cittadinanza;
- b) pur essendo la società composta da un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori, non si ravvisa la necessità di razionalizzarla per l'esiguo valore delle quote e la gestione in essere con la società di programmazioni infrastrutturali;
- c) il Comune non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) la società ha conseguito utili di esercizio nell'ultimo triennio.

DATO ATTO altresì che per entrambi le partecipazioni non vi sono oneri a carico dell'Ente e che sono in corso progettazioni con entrambe le società di che trattasi;

DATO ATTO che per le detenzioni societarie si ritiene in ossequio alla normativa di procedere con la seguente modalità:

1. relativamente alla partecipazione societaria in Agenzia Sfide S.c.a.r.l., per il mantenimento della partecipazione societaria, peraltro di modesta entità, in quanto società a prevalente capitale pubblico, costituita ad iniziativa della Provincia di Isernia per la progettazione, gestione, diffusione e promozione di iniziative di sviluppo anche attraverso lo strumento della concertazione, coinvolgendo prevalentemente soggetti operanti a livello locale, sia pubblici che privati, e compiendo ogni altra attività finalizzata allo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale, con una particolare attenzione alla valorizzazione e promozione delle risorse locali (umane, culturali ed ambientali) e delle vocazioni, peculiarità e potenzialità del territorio di riferimento, in linea con i criteri dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 e i criteri sopra citati previsti dai commi 611 e seguenti dell'art.1 della legge 190/2014;
2. relativamente alla partecipazione societaria in Molise Sviluppo S.C.p.A. per il mantenimento della partecipazione societaria, peraltro di modesta entità, in quanto società partecipata da capitale pubblico, costituita per la promozione di attività dirette allo sviluppo produttivo ed occupazionale dell'area Molise Interno anche nel quadro delle risorse rinvenienti dai fondi nazionali di cui alla legge n. 662/1996 e di sue successive modificazioni ed integrazioni e di altre leggi regionali, nazionali e comunitarie, in linea con i criteri dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 e i criteri sopra citati previsti dai commi 611 e seguenti dell'art.1 della legge 190/2014;

TENUTO, PERTANTO, CONTO che non vi sono le condizioni per avviare il processo di razionalizzazione delle partecipate, richiesto dai commi 611 e 612 dell'art 1 della legge 190/2014;

RITENUTO, in considerazione della competenza consiliare dettata dall'art. 42, comma 2, lett. e) in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali, di sottoporre il presente atto alla competenza consiliare nella prossima riunione;

#### PROVVEDE

APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

PRENDERE ATTO della specifica relazione tecnica resa in data odierna prot. n. 2452 dal Responsabile di settore che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**DARE ATTO**

- che non vi sono le condizioni per avviare il processo di razionalizzazione delle partecipate, richiesto dai commi 611 e 612 dell'art 1 della legge 190/2014;
- che per tali motivazioni tutte espresse in preambolo non si procede alla predisposizione e approvazione di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, comprensivo di modalità e i tempi di attuazione e di esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- che comunque viene assicurato il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato;

SOTTOPORRE il presente atto alla competenza consiliare nella prossima riunione stante la competenza consiliare dettata dall'art. 42, comma 2, lett. e) in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

DARE ATTO che, salvo diverse determinazioni in sede consiliare competente, non si procederà entro il 31 marzo 2016 alla predisposizione della prevista relazione circa l'andamento del processo di razionalizzazione non procedendo in tal senso, fatte salve le superiori determinazioni dell'organo consiliare;

COMUNICARE il presente atto alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise, per gli adempimenti di competenza;

PUBBLICARE il presente atto sul sito web del comune nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL SINDACO  
Custode Russo



# COMUNE di MONTERODUNI

(Provincia di ISERNIA)

Cod. Fisc. 80001790940

Part. IVA 00201720943

telefono 0865/491586

Piazza Municipio

telefax 0865/491391

**Prot. n. 2452**

**Monteroduni, lì 8-5-2015**

Al Sindaco  
Russo Custode  
Sede municipale

**OGGETTO:** Relazione sul piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 commi 611 e 612 legge 190/2014).

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 il quale dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

Il medesimo comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- eliminazione delle società e le partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica.

Relativamente alle modalità e tempi di attuazione, la norma in esame prevede che il piano sia trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione, che la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013), che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti e che tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata obbligatoriamente agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo pur essendo il consiglio l’organo competente in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali” come si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva;

Ad oggi in capo al comune di Monteroduni si rileva la partecipazione alle seguenti società, soggette al piano di razionalizzazione di cui alla normativa:

N. d'ord	Società partecipata	Quota di partecipazioni	Valore nominale delle quote possedute	Importo totale delle quote possedute	Pareggio di bilancio anno 2013	Numero amministratori	Numero dipendenti
1	Agenzia Sfide s.c.a.r.l.	1,61% del capitale sociale	€. 1.272,00	€. 1.272,00	Utile € 1.180,27	5	14 cocopro
2	Molise Sviluppo S.C.p.A.	0,073% del capitale sociale	€. 294,00	294,00	Utile €. 31.448,00	7	1

N. 1) L’Agenzia di Sviluppo Locale S.F.I.D.E. nasce nel giugno del 2006 dalla fusione delle due società consortili “Isernia Venafro Sviluppo” e “Alto Molise Sviluppo”, rispettivamente Soggetti Responsabili PIT “Civiltà dell’Acqua” e “S.L.O.T. Alto Molise” nell’ambito della precedente programmazione 2000/2006. Trattasi di una società consortile a responsabilità limitata, la cui compagine sociale è costituita dall’Amministrazione Provinciale di Isernia (socio di maggioranza e promotrice della sua costituzione), dai Comuni e dalle Comunità Montane del territorio provinciale e da altri organismi (Università degli Studi del Molise, Camera di Commercio di Isernia, associazioni di categoria, associazioni culturali) che, a vario titolo, contribuiscono allo sviluppo locale territoriale. Costituisce punto di arrivo di un lungo percorso che la Provincia di Isernia ha intrapreso a partire dal 2000 finalizzato ad imprimere un’impronta nuova alla programmazione provinciale, per lungo tempo caratterizzata da una polverizzazione di strumenti, azioni e risorse, e creare un’agenzia di sviluppo che rappresentasse la totalità del territorio provinciale e svolgesse in maniera coordinata funzioni e servizi in grado di catalizzare processi di crescita economica, aggregare interessi, individuare strategie innovative per l’intero sistema produttivo e per lo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale.

L’agenzia S.F.I.D.E., rappresentando per il partenariato socio-economico, la sede stabile e coordinata di concertazione, programmazione e progettazione nell’ambito dello sviluppo locale, persegue un modello di sviluppo integrato e sostenibile incentrato sulla valorizzazione del territorio in tutte le sue componenti con l’obiettivo di contribuire a creare le premesse per il decollo economico, produttivo ed occupazionale della provincia di Isernia.

A partire dal 2007, attraverso la stipula di un contratto di servizio, l'Amministrazione Provinciale di Isernia ha inoltre affidato a S.F.I.D.E., esternalizzandole, le funzioni di programmazione, pianificazione e controllo strategico, individuando l'Agenzia quale luogo privilegiato di "dialogo e confronto" tra gli attori istituzionali, sociali ed economici del territorio provinciale e concentrando in essa, quale società in house dell'Ente, le attività di coordinamento, concertazione, pianificazione e progettazione nell'ambito dello sviluppo locale.

Nell'ambito della nuova programmazione 2007/2013 S.F.I.D.E ricopre infine il ruolo di Ente capofila e Soggetto Responsabile del PIT Unico "*Alto Molise e Mainarde e Valle del Volturno*", svolgendo altresì, attraverso la sua struttura tecnico-amministrativa, le funzioni di Unità Tecnica PIT.

Nello svolgimento del descritto ruolo di "facilitatore dello sviluppo" S.F.I.D.E. eroga servizi di animazione, informazione, orientamento e formazione, progettazione, coordinamento e supporto, assistenza tecnica e/o progettuale agli enti locali, alle piccole e medie imprese, ai giovani e a tutti i soggetti, singoli e associati, che operano sul territorio provinciale, agevolando lo sviluppo di iniziative innovative, in particolare nei settori vocazionali dell'area, e promuovendo i principi della qualità e tipicità dei prodotti agro-alimentari della provincia di Isernia e la qualità ambientale del "sistema territorio".

L'Agenzia fonda la propria attività su alcuni principi chiave, di seguito indicati:

- la concertazione territoriale (dialogo e confronto tra attori privati e pubblici) quale fattore chiave per lo sviluppo socio-economico locale, in una logica di integrazione territoriale e funzionale;
- La valorizzazione delle opportunità, l'integrazione dei saperi e delle competenze, la concentrazione di risorse comunitarie nazionali e regionali per il perseguimento di obiettivi integrati;
- La Cultura e la Politica della Qualità del sistema territorio, inteso come Distretto, la promozione di un sistema di governance a livello locale;
- L'attenzione agli effettivi fabbisogni delle imprese operanti nei settori ritenuti strategici per lo sviluppo locale (formazione, innovazione, Information technology, tecnologie, servizi);
- Lo sviluppo delle competenze e del potenziale umano coerente con i fabbisogni del territorio, la creazione di più favorevoli condizioni di contesto per l'espletamento delle attività economiche, l'incremento della qualità di vita delle comunità locali;
- La verifica periodica della qualità dei servizi erogati ed il conseguimento degli obiettivi prefissati al fine di gestire e ripianificare gli impegni presi con l'utente.

Relativamente alla partecipazione alla società Agenzia Sfide, essa risulta rispettare i criteri dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 e i criteri sopracitati previsti dai commi 611 e seguenti della legge 190/2014, per le seguenti motivazioni:

a) ha finalità di interesse pubblico indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente tra cui la progettazione, gestione, diffusione e promozione di iniziative di sviluppo anche attraverso lo strumento della concertazione, coinvolgendo prevalentemente soggetti operanti a livello locale, sia pubblici che privati, e compiendo ogni altra attività finalizzata allo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale, con una particolare attenzione alla valorizzazione e promozione delle risorse locali (umane, culturali ed ambientali) e delle vocazioni, peculiarità e potenzialità del territorio di riferimento, di utilità sia per l'ente sia indirettamente per la cittadinanza;

b) la società è composta da un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori anche se a riguardo è da considerare che trattasi di personale assunto con contratto di collaborazione a progetto;

c) il Comune non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) la società ha conseguito utili di esercizio nell'ultimo triennio.

Inoltre la partecipazione all'Agenzia di Sviluppo Locale S.F.I.D.E non comporta il versamento di alcun emolumento, nella gestione, al Comune di Monteroduni e l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione è pari a 0.

N. 2) La Società consortile Molise Sviluppo ha per oggetto la promozione di attività dirette allo sviluppo produttivo e occupazionale dell'area del Molise interno anche nel quadro delle risorse rivenienti dai fondi nazionali di cui alla legge n. 662/1996 e di sue successive modificazioni e integrazioni e di altre leggi regionali, nazionali e comunitarie. Trattasi di una società consortile per azioni senza scopo di lucro e senza finalità di distribuzione di utile ai soci. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può, tra l'altro:

- stipulare, in qualità di intermediario professionale, apposite convenzioni a livello regionale, nazionale e comunitario per la gestione-a titolo esemplificativo – di strumenti di programmazione negoziata , sovvenzioni globali (o analoghi strumenti) destinati a cofinanziare iniziative industriali produttive dell'area nonché le altre iniziative previste dalle delibere CIPE;
- svolgere attività di istruttoria , valutazione e selezione dei progetti presentati dai soggetti destinatari , di gestione di controllo dell'impiego delle risorse assegnate.

La società gestisce i contratti d'area (Legge 23/12/1996 n. 662 - Art. 2, comma 203, lettera f) – strumenti di programmazione negoziata- che consentono agli enti e, quindi, ai Comuni di realizzare interventi infrastrutturali quali la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione di opere e impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. L'attività della società è, pertanto, indispensabile per favorire lo sviluppo produttivo del proprio territorio consentendo all'ente di investire, migliorare e potenziare le aree produttive dello strumento urbanistico generale vigente, rendendo così le stesse appetibili agli operatori commerciali con indubbi vantaggi positivi e riflessi favorevoli sull'economia del paese.

Relativamente alla partecipazione alla società Molise Sviluppo S.C.p.A., essa risulta rispettare i criteri dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 e i criteri sopracitati previsti dai commi 611 e seguenti della legge 190/2014 , per i seguenti punti:

a) ha finalità di interesse pubblico indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente tra cui la promozione di attività dirette allo sviluppo produttivo ed occupazionale dell'area Molise Interno anche nel quadro delle risorse rinvenienti dai fondi nazionali di cui alla legge n. 662/1996 e di sue successive modificazioni ed integrazioni e di altre leggi regionali, nazionali e comunitarie, di utilità sia per l'ente sia indirettamente per la cittadinanza;

c) il Comune non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) la società ha conseguito utili di esercizio nell'ultimo triennio.

Relativamente al punto b) la società risulta composta da un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori.

Inoltre la partecipazione alla società Molise Sviluppo non comporta il versamento di alcun emolumento, nella gestione, al Comune di Monteroduni e l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione è pari a 0 eccezion fatta se l'ente sia destinatario dei fondi di cui al contratto d'area, nel qual caso è previsto un contributo da erogare in misura percentuale.

Si rappresenta che sono in corso progetti con le società di che trattasi.

L'Ente inoltre partecipa al Consorzio Copris di cui alla Delibera C.C. 11 del 28.4.2011, Consorzio costituito per lo stoccaggio, la selezione, la trasformazione e la manipolazione dei rifiuti prodotti nella provincia di Isernia, nonché all'Unione dei Comuni Montani Volturno Matesina, ma trattandosi di forme associative, non rientrano nell'oggetto del Piano.

Il Responsabile di Settore  
rag. Francesco Foglietta